

ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
18 novembre 1999 *

Nel procedimento C-249/99 P,

Pescados Congelados Jogamar SL, con sede in Las Palmas (Spagna), con l'avv. M. de Cristóbal López, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della Fiduciaire Beaumanoir, 48, rue de Bragance,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza emessa dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 30 aprile 1999 nella causa T-311/97, Pescados Congelados Jogamar/Commissione (Racc. pag. II-1407),

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor J. Guerra Fernández, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio

* Lingua processuale: lo spagnolo.

eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori L. Sevón, presidente di sezione, P. Jann (relatore) e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: P. Léger

cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

- 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 luglio 1999, la Pescados Congelados Jogamar SL (in prosieguito: la «Jogamar») ha impugnato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'ordinanza del Tribunale di primo grado 30 aprile 1999, causa T-311/97, Pescados Congelados Jogamar/Commissione (Racc. pag. II-1407; in prosieguito: l'«ordinanza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto a far dichiarare che la Commissione ha illegittimamente omesso di intervenire, in base alle sue

competenze in materia di pesca, ed in particolare di quelle di cui essa dispone nell'ambito dell'accordo di cooperazione concluso tra la Comunità europea e il Regno del Marocco in tale settore, in occasione del fermo della nave Albor Uno operato dalle autorità marocchine.

2 Il regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 1996, n. 150/97, riguardante la conclusione dell'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, e che stabilisce disposizioni per la sua applicazione (GU 1997, L 30, pag. 1), ha approvato tale accordo (in prosieguo: l'«accordo»).

3 L'accordo sostituisce quello approvato dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1992, n. 3954, relativo alla conclusione dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e recante disposizioni per la sua applicazione (GU L 407, pag. 1).

4 Il 16 luglio 1997 l'Albor Uno, di cui la Jogamar è proprietaria, è stata fermata dalle autorità marocchine in quanto pescava all'interno della zona marocchina di 12 miglia.

5 Alcuni rappresentanti della Commissione si sono allora recati in Marocco al fine di avviare trattative con le autorità di quel paese per risolvere la vertenza, in conformità agli artt. 9-11 dell'accordo.

6 Nel corso di tali trattative la Jogamar ha inviato, l'11 agosto 1997, alla delegazione della Commissione a Rabat una telecopia con cui ha chiesto alla Commissione, da un lato, i nomi, i numeri di telefono e di telefax dei funzionari e

degli organismi incaricati della questione e, dall'altro, una copia della relazione stilata dall'esperto incaricato dalla Commissione di esaminare la situazione, nonché l'indirizzo del funzionario che ne era in possesso, al fine di poter contattare tali persone. Alcuni giorni più tardi la Commissione ha inviato la suddetta relazione alla Jogamar.

- 7 La nave è stata svincolata il 1° settembre 1997, in via transattiva.

- 8 Per una più ampia illustrazione del contesto giuridico e dei fatti della causa, si fa rinvio ai punti 1-18 dell'ordinanza impugnata.

- 9 Ritenendo che la Commissione avesse dato prova di estrema negligenza nello svolgimento delle trattative con le autorità marocchine, il che aveva portato all'ingiusto fermo della sua nave e dell'equipaggio per 45 giorni, sotto stretta sorveglianza militare marocchina, la Jogamar ha proposto, il 10 dicembre 1997, dinanzi al Tribunale un ricorso diretto a far dichiarare la carenza della Commissione nel senso ch'essa avrebbe omesso di agire in occasione del fermo dell'Albor Uno, in violazione dell'art. 38 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 32 CE) e degli articoli seguenti, nonché del regolamento n. 3954/92, e a far dichiarare che la Commissione non avrebbe dovuto delegare alle autorità nazionali i suoi poteri in materia di pesca.

- 10 Il Tribunale, dopo aver deciso che non occorreva aprire la fase orale, ha dichiarato il ricorso irricevibile. Esso ha ricordato, al punto 34 dell'ordinanza impugnata, che un ricorso per l'accertamento di carenza, proposto ai sensi dell'art. 175 del Trattato CE (divenuto art. 232 CE), è irricevibile solo in quanto il ricorrente abbia debitamente esperito la procedura precontenziosa compiendo

la formalità essenziale costituita dalla richiesta di agire, ai sensi del secondo comma del suddetto articolo, rivolta all'istituzione convenuta.

- 11 Ora, il Tribunale ha considerato, al punto 37 dell'ordinanza impugnata, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la telecopia dell'11 agosto 1997 non conteneva una richiesta di agire rivolta alla Commissione, ma si limitava a sollecitare da quest'ultima talune informazioni destinate a consentire alla ricorrente di agire direttamente. Inoltre, da tale telecopia non sarebbe risultato che essa costituiva un atto preliminare di un procedimento contenzioso.
- 12 In sede di impugnazione la Jogamar chiede ora alla Corte di annullare l'ordinanza impugnata, di dichiarare ricevibile il ricorso per carenza e di esaminarne il merito, accogliendo tutte le sue conclusioni presentate in primo grado.
- 13 La Commissione conclude per il rigetto del ricorso in quanto manifestamente infondato.
- 14 In forza dell'art. 119 del suo regolamento di procedura, quando l'impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
- 15 A sostegno del ricorso la Jogamar deduce un motivo unico, relativo alla violazione dell'art. 175 del Trattato, in quanto il Tribunale avrebbe violato il diritto all'effettiva tutela giudiziaria e alla certezza del diritto mediante

un'interpretazione eccessivamente formalistica delle condizioni amministrative preliminari alla proposizione di un ricorso per carenza.

- 16 Con tale motivo la Jogamar sostiene, in via principale, che il Tribunale, dichiarando il ricorso irricevibile per mancanza di previa richiesta di agire, ha dato prova di un eccessivo formalismo. Esso avrebbe statuito senza tener conto dell'attuale realtà sociale della Comunità. Infatti, l'art. 175 del Trattato sarebbe stato concepito per problemi economici, di guisa che il pretendere lo stesso grado di osservanza delle forme in una situazione che mette in gioco il diritto internazionale pubblico costituisce una discriminazione.
- 17 In proposito, è sufficiente rilevare che l'art. 175, secondo comma, del Trattato dispone che un ricorso per carenza «è ricevibile soltanto quando l'istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire».
- 18 Una siffatta domanda, come ha giustamente rilevato il Tribunale al punto 35 dell'ordinanza impugnata, dev'essere sufficientemente chiara e precisa, in modo da consentire alla Commissione di conoscere concretamente il contenuto della decisione che le si chiede di adottare. Dalla domanda deve inoltre risultare che essa è intesa a costringere la Commissione a prendere posizione.
- 19 Il Tribunale ha accertato che ciò non risultava dalla telecopia indirizzata dal rappresentante legale della Jogamar alla Commissione l'11 agosto 1997, in quanto essa non conteneva alcuna indicazione in tal senso. Al contrario, si limitava a chiedere alla Commissione talune informazioni, come numeri di telefono e di fax dei funzionari e degli organismi incaricati della questione, con i quali il rappresentante della Jogamar intendeva, stando alle proprie indicazioni, mettersi direttamente in contatto. Peraltro, come il Tribunale ha rilevato al punto 37 dell'ordinanza impugnata, dalla detta telecopia non risultava affatto

che essa era considerata costituire un atto preliminare di un procedimento contenzioso.

- 20 Di conseguenza, non si può affermare che il Tribunale abbia dato prova di eccessivo formalismo concludendo, al punto 38 dell'ordinanza impugnata, che la ricorrente non aveva debitamente esperito la procedura precontenziosa rivolgendo alla Commissione una richiesta di agire ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato.
- 21 Giustamente, quindi, il Tribunale ha giudicato che il ricorso per accertamento di carenza proposto dalla Jogamar era irricevibile.
- 22 Dato che non è stata accertata alcuna violazione del diritto commessa dal Tribunale, il ricorso dev'essere respinto in quanto manifestamente infondato.

Sulle spese

- 23 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna della Jogamar alle spese e poiché quest'ultima è rimasta soccombente sul suo motivo unico, occorre condannarla alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione)

così provvede:

- 1) Il ricorso è respinto.

- 2) La Pescados Congelados Jogamar SL è condannata alle spese.

Lussemburgo, 18 novembre 1999

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Prima Sezione

L. Sevón